

Fondazione Bellelli – Contarelli  
Correggio

STATUTO

Decreto n° 000366 del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna del 20 – 09 – 2000

## Art. 1 – ORIGINE, DENOMINAZIONE, NATURA, SEDE

1. L'ente denominato "Fondazione Bellelli – Contarelli" deriva dalla fusione dei seguenti ENTI, approvata con deliberazione del Consiglio regionale dell'EMILIA ROMAGNA n. 1140 del 26.05.1999.
  - a. Orfanotrofio maschile Antonio Bellelli, fondato da Giuseppina Bellelli con testamento in data 2 Giugno 1909 ed eretto in ente morale con R.D. 17 Settembre 1910;
  - b. Ospizio S. Maria della Misericordia, traente origine dall'omonima Confraternita sorta nel 1300;
  - c. Conservatorio Contarelli, fondato da Caterina Contarelli con testamento in data 3 Novembre 1831, non eretto esplicitamente in E. M. ma sempre considerato tale.
2. L'ente, già Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, ha sede nel Comune di Correggio ed ha conseguito personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del C.C. con decreto del Presidente della giunta regionale dell'Emilia Romagna che approva il seguente statuto.

## Art. 2 – SETTORI E MODALITA' DELL'INTERVENTO ASSISTENZIALE

1. La Fondazione opera a favore di ragazzi e giovani residenti nel Comune di Correggio e nei Comuni limitrofi, offrendo loro interventi finalizzati all'acquisizione e al consolidamento di autonomie personali ed alla prevenzione di situazioni di rischio.
2. Detti interventi sono attuati, in particolare mediante:
  - a. la messa a disposizione di spazi e di occasioni di aggregazione sociale e di crescita culturale;
  - b. il sostegno per il compimento di percorsi educativi e formativi;
  - c. iniziative tese a favorire la scolarizzazione, anche attraverso la messa a disposizione di strutture ad uso scolastico.
3. Ai fini di cui sopra, la fondazione può convenzionarsi con altri Enti pubblici o privati non aventi scopo di lucro.
4. Le attività della Fondazione si ispirano ai valori della religione cattolica, al rispetto assoluto della persona e della rigorosa professionalità degli operatori.
5. La Fondazione favorisce in modo particolare la fruizione delle attività di cui sopra alle situazioni che presentano condizioni di disagio familiare o personale.

## Art. 3 – RISORSE

1. La Fondazione provvede alla realizzazione dei propri scopi mediante:
  - a. l'utilizzazione del proprio patrimonio e delle relative rendite: il patrimonio solo per investimenti patrimoniali immobili o mobili, le rendite anche a copertura di spese di gestione.
  - b. il contributo dei Comuni e di altri Enti pubblici.
  - c. le rette o contributi delle persone che usufruiscono dei servizi dell'Ente.

- d. proventi vari quali oblazioni destinate ad immediata erogazione, ecc..

#### Art. 4 – MODALITA' DI AMMISSIONE

1. Le modalità di ammissione alle attività sono stabilite nell'apposito regolamento interno.

#### Art. 5 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione costituito da:
  - a. il Vescovo di Reggio Emilia o suo rappresentante;
  - b. il Parroco pro – tempore di Correggio o suo rappresentante;
  - c. un membro nominato dal Comune di Correggio.
2. Presidente è il Vescovo o il suo rappresentante.
3. Il Vescovo di Reggio Emilia e il parroco di Correggio comunicano la propria disponibilità a partecipare personalmente all'amministrazione della Fondazione ovvero effettuano la nomina di un proprio rappresentante.
4. Il membro di nomina comunale e gli eventuali rappresentanti del Vescovo di Reggio Emilia o del Parroco di Correggio restano in carica quattro anni, scadono contemporaneamente e possono essere riconfermati senza interruzioni.
5. I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.
6. I Componenti del Consiglio di Amministrazione, per attività da loro svolta, non percepiscono nessun compenso salvo il rimborso di eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio.

#### Art. 6 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per l'amministrazione della Fondazione, ivi compresi quelli per la gestione del patrimonio e per gli atti di disposizione dei beni immobili.

#### Art. 7 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la legale rappresentazione della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.
2. Inoltre il Presidente:
  - a. convoca il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze, e lo presiede;
  - b. provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e ai rapporti con le Autorità tutorie;
  - c. firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
  - d. adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendone nel tempo più breve al Consiglio per la ratifica;
  - e. sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione.

3. Le funzioni di cui al precedente punto 2) sono attribuite anche ad un Consigliere nominato dal CDA, in caso di mancanza o impedimento del Presidente.  
Il Consigliere suddetto assume la carica di Vice – Presidente.

#### **Art. 8 – RIUNIONI**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni due mesi e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o opportuno, o ne sia fatta richiesta scritta da due consiglieri.
2. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto – che deve pervenire al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione – contenente l’indicazione dell’ordine del giorno da trattare.

#### **Art. 9 – VALIDITA' DELLE RIUNIONI E DELIBERAZIONI**

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei consiglieri intervenuti. In caso di parità la proposta di delibera è rinviata.

#### **Art. 10 – VERBALI**

1. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritti in ordine cronologico su apposito registro e sono sottoscritti dal Segretario Verbalizzante, e da chi ha presieduto la riunione.

#### **Art. 11 – COMITATO ESECUTIVO**

1. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente della Fondazione che lo presiede e da latri 10 componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Al Comitato Esecutivo sono demandate iniziative volte a favorire la scolarizzazione e, conseguentemente, la gestione finanziaria delle stesse.
3. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente e si riunisce di norma a scadenza mensile.
4. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 12 – BILANCIO**

1. L’esercizio finanziario della Fondazione comincia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo entro il 30 settembre dell’anno precedente quello cui il bilancio stesso si riferisce e approva il conto consecutivo entro il 31 maggio di ciascun anno.

#### **Art. 13 – PAGAMENTI**

1. I pagamenti sono disposti a firma disgiunta dal Presidente, e/o dal Vice Presidente, secondo le modalità previste dal precedente art. 7.
2. Il servizio di Tesoreria e di cassa sarà espletato da una Azienda di Credito.

#### **Art. 14 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza, nonché le disposizioni degli art. 12 e segg. del C.C.